

Province Napoletane e Siciliane

Decreto 11 dicembre 1841. Approvazione delle istruzioni agli intendenti per lo scioglimento delle promiscuità e per la ripartizione delle terre demaniali.

Ferdinando II, Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ecc.; Visto il nostro Real decreto de' 19 di dicembre 1838; Volendo emettere le nostre definitive risoluzioni in fatti di scioglimento di promiscuità e di divisione dei demani; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Le annesse istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione de' demani in Sicilia sono da Noi approvate.

Art. 2. - I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, degli affari Interni, degli affari Ecclesiastici, e delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale dei nostri reali domini oltre al Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

ISTRUZIONI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Gl'Intendenti giusta le facultà loro accordate per l'articolo 177 della legge de' 12 di dicembre 1816 e pel Real decreto de' 19 di dicembre 1838 eseguiranno in Consiglio di Intendenza:

- 1) lo scioglimento di ogni promiscuità;
- 2) la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' Comuni ed i padroni di esse, sieno ex-baroni, sieno Chiese;
- 3) la divisione fra' cittadini de' demani comunali, e delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici spettante, o che potranno spettare ai Comuni.

Art. 2. — Ogni Intendente, prima di qualunque altra operazione, riunite le carte delle abolite Commissioni create col Real decreto degli 11 di settembre 1825, e quelle compilate per effetto del Resi decreto de' 20 di dicembre 1827, dividerà il suo lavoro in tre classi:

- 1) per le divisioni non ancora definitivamente ultimate, sia perché siano state impugnate le ordinanze delle Commissioni, sia perché su reclami presentati non siavi un avviso della Gran Corte de' Conti approvato a norma della legge;
- 2) per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa;
- 3) per quelle non intraprese affatto, o appena incominciate. La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte e non approvate, onde riformarle mercè novelli chiarimenti che crederanno opportuni, giusta la norma delle presenti istruzioni. Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno alle cominciate appena, o tuttavia non intraprese.

TITOLO II

SCIOGLIMENTO DELLE PROMISCUITÀ

Art. 3. — Gl'Intendenti riterranno per principio generale che non possono essere conservate le promiscuità tra' Comuni, e qualsivogliano persone, o lo Stato, o le Chiese, o gli exbaroni, o qualunque altro corpo morale. Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime, salve le eccezioni contenute nell'art. 8.

Art. 4. — La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio, e le servitù acquistate. L'uno, e le altre possono essere generali, o particolari. Le generali sono quelle che cadono sugli interi tenimenti dei paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande de' suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle quali non vi sieno demani restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvo solo i casi preveduti nell'art. 8.

Art. 5.--- Le comunioni generali per condominio, e le particolari sia per condominio, sia per servitù, fra' Comuni, si scioglieranno con la estimazione dei vicendevoli diritti su' demani, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, il numero rispettivo degli animali, ed i loro speciali bisogni.

Art. 6. -- Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più baroni, allora si seguiranno le regole dei compensi che verranno stabilite nell'art. 17.

Art. 7. -- In tutti i casi nei quali la divisione venga a privare alcuno degli interessati del più facile accesso ad un fiume, o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessano agli usi della vita, da qualunque cava di gesso, e simile, gli Intendentj faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

Art. 8. — È possibile che vi siano de' casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diverse specie di animali. In questi ed altri simili casi gli Intendenti, dopo il più diligente esame, vedranno quello che assolutamente ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato, facendone sollecito rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini per ciascun caso particolare onde stabilire quanto occorra.

Art 9. — Ove nasca dubbio sul dritto alla promiscuità, non dovrà mai venir sospesa l'operazione della divisione. L'Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo, salvo alle parti lo sperimento de' rispettivi dritti.

L'Intendente avvertirà della contesa subito i nostri Procuratori presso le Corti e Tribunali, perché a norma dell'art. 2 del Real decreto dei 19 di dicembre 1838 assumano la difesa dei Comuni come parte principale, e ne farà rapporto a Noi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari Interni.

TITOLO III

SEPARAZIONE IN MASSA DELLE TERRE DEMANIALI TRA I PADRONI DI ESSE ED I COMUNI PER GLI USI CHE QUESTI VI RAPPRESENTANO

Art. 10. -- Sotto il nome di demani, o di terre demaniali degli ex-baroni o delle Chiese s'intendono tutti i territori aperti, colti o incolti de' medesimi, soggetti agli usi de' cittadini in tutto il corso dell'anno, o in una parte solamente di esso.

Art. 11. - - Gli usi civici de' Comuni su' demani degli ex- baroni, o delle Chiese, o che vogliano su' principii generali ritenersi come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano o rappresentano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi:

- 1) di usi civici essenziali che riguardano lo stretto uso personale, necessario al mantenimento dei cittadini;
- 2) di usi civici utili che comprendono, oltre l'uso necessario personale, una parte eziandio d'industria;
- 3) di usi civici dominicali che contengono partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo.

12. — Alla prima classe appartengono il pascere, l'acquare, il pernottare, coltivare con corrisposta al padrone, legnare per lo stretto uso del fuoco e degli strumenti rurali, per edificii, cavar pietre o fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazioni.

Art. 13. — Alla seconda classe appartengono, oltre gli usi suddetti, anche gli altri di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute o castagne, pascerle per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del demanio, scuotere anche i frutti pendenti, immettere gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, esser preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo de' frutti del demanio.

Art. 14. — Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni, seminar grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta o con una visibilmente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale, partecipare al dritto di fida o diffida, dove questa esisteva, o della utilità de' terraggi o delle coverte, e di frutti che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne e simili.

Art. 15. — Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportarli ad una delle classi enunciate cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell'art. 8.

Art. 16. — Nello scioglimento delle promiscuità e nella compensazione di tutti gli usi civici de' quali è oggetto nelle presenti istruzioni, si avrà riguardo solamente allo stato possessorio. È permesso però ai Comuni in mancanza del possesso di poter provare con titolo posteriore al 1735 gli usi civici che possono loro competere sulle terre ex-feudali innanti l'Intendente in consiglio d'Intendenza. Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni ed i Comuni che trovansi attualmente pendenti in giudizio presso i Tribunali, le quali se riguardano diritti feudali continueranno a decidersi da' Tribunali a seconda dell'altro nostro decreto di questa stessa data; se riguardano promiscuità, passeranno agl'Intendenti nei Consigli d'Intendenza come si è detto di sopra.

Art. 17. — Per dare una norma Certa alla quantità dei compensi, onde l'applicazione ai casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non sia soggetta ad arbitri e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la seguente scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi.

Il *minimum* del compenso di tutti o di parte degli usi essenziali che si esercitano su' demani, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo la varietà de' casi e delle circostanze da tenersi presente dagl'Intendenti potrà elevarsi fino ad un quarto del demanio stesso. Il compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sieno esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà dalla quarta parte sino a due terzi del demanio in beneficio del Comune, secondo le circostanze ed i casi da vedersi dagl'Intendenti suddetti.

Art. 18. — Ne' demani la coltivazione decennale dello stesso fondo dà diritto alla inamovibilità de' coloni. Relativamente a questi coloni perpetui i demani debbono essere distinti in due classi, quelli de' quali l'intera superficie si trovi occupata da' coloni perpetui e gli altri occupati per una parte

sola, o che questa sia continua, o che sia interrotta per colonia disseminata nell'intera continenza del demanio.

Nel primo caso dovendo reputarsi per regola generale l'erba divenuta di proprietà de' padroni de' fondi anche superficiali, è cessato ad un tempo non meno il diritto alla fida, che la partecipazione agli usi. Tranne la solita corrisposta che questi così detti coloni debbono pagare all'ex-barone a titolo di canone enfiteutico in denaro redimibile, come appresso si dirà, essi sono reputati domini utili delle loro rispettive porzioni; ed ogni servitù rimasta estinta. Quindi questi demani trovandosi già legittimamente divisi non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso ciò che è spiegato per lo tutto è applicabile anche alla parte. Cadrà in divisione la parte non occupata, ed i coloni perpetui dell'altra saranno riguardati come ogni altro possessore di domini utili.

Gl'indicati canoni enfiteutici potranno redimersi alla ragione del cinque per cento a volontà dell'enfiteuta.

Art. 19. — In tutti i casi ne' quali o per effetto di un giudicato, o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo gli antichi possessori conservassero il dritto di fida, o diritto sugli alberi, ed i Comuni vi rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuari secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù, ed i redditi de' coloni perpetui si divideranno fra il proprietario e l'usuario in proporzione della parte assegnata.

Art. 20. — Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali possono incontrarvisi delle difese degli ex-baroni. Ove i medesimi non abbiano in lor favore lo stato possessorio, o che i Comuni non possano provare con titolo posteriore al 1735 la illegittimità della chiusura, in tal caso l'Intendente in Consiglio d'intendenza ne ordinerà l'apertura, e le dette difese formeranno parte del demanio divisibile.

Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni ed i Comuni che trovansi pendenti in giudizio.

Art. 21. — Se la difesa trovasi illegittimamente costituita sul demanio universale, dovendosi considerare come usurpazione sulla cosa altrui, niun compenso si debbe al possessore. Se poi trovasi illegittimamente costituita sopra demanio ex feudale, si darà al Comune tanta estensione di terra, quanta corrisponde agli usi civili che rappresenta sul restante demanio aperto ed in terra a questo appartenenti, purché sieno sufficienti. Ove le terre aperte del demanio non sieno sufficienti il compensamento suddetto sarà dato in terre della difesa, ed il di più resterà al barone.

Art. 22. - Se il possessore abbia fatto nella difesa delle considerevoli migliorie che sieno effetto della mano dell'uomo, e non della natura, ed offra al Comune un compenso equivalente in terre, e non mai in canone, l'Intendente ammetterà tale offerta, e ne farà rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni il quale prenderà i nostri ordini.

Art. 23. — Ciò che si è detto delle difese ex-feudali s'intende anche per quelle poste ne' demani ecclesiastici.

Art. 24. — Non debbono confondersi con le terre demaniali e con le difese quei fondi cui è annessa qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di acquedotto. Il godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poiché i medesimi possono trovarsi costituiti in grazia de' fondi vicini per mezzo di ordinari titoli, coi quali per legge si acquistano le servitù.

Art. 25. — Le regole stabilite per la compensazione degli usi civili non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento. S'intendono per feudi

separati quelli che partono da una espressa concessione del Principe e che sono stati posseduti come territori distinti, e con giurisdizione separata fino all'abolizione della feudalità; o che nel sistema antico della divisione delle imposte siano soggiaciuti ad una tassa della soppressa Deputazione del Regno.

Dove questi requisiti strettamente si verificano a giudizio degli Intendenti, i dritti che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo si compenseranno per via di estimazione; ove i requisiti suddetti non concorrano, gli Intendenti procederanno alla divisione secondo la scala de' compensi.

Art. 26. — Ove il compenso debba darsi per estimazione, giusta la norma dell'articolo precedente, sarà esso stabilito nel modo seguente:

Un perito scelto dall'Intendente, uno dal Comune, ed uno dall'antico possessore valuteranno i fondi da dividersi come se fossero liberi dalla servitù degli usi e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo costituirà il valore della servitù. Questo compenso sarà dato con l'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale.

Art. 27. — Le porzioni di terra da assegnarsi a' Comuni, sia che la divisione abbia luogo per la scala dei compensi, sia per estimazione, saranno le più prossime all'abitato, ove motivi ben giustificati non consiglino il contrario.

Art. 28. — In tutti i casi nei quali il Comune contenda all'ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda rappresentarvi diritti maggiori di quelli de' quali è in possesso, e viceversa, l'Intendente farà procedere alla divisione secondo lo stato possessivo, sia che il possesso nasca dal giudicato, o dal fatto; salvi rimanendo agli interessati i loro diritti per la soluzione delle succennate quistioni avanti i Tribunali competenti.

TITOLO IV

DIVISIONE DE' DEMANI COMUNALI, E DELLE QUOTE DEGLI EX-FEUDALI ED ECCLESIASTICI SPETTATE A' COMUNI

Art. 29. — Il decurionato per ordine dell'Intendente formerà uno stato di tutte le terre comunali, o che sieno demani aperti agli usi dei cittadini, o che siano difese, la rendita delle quali trovansi riservata al patrimonio del Comune, o in fine quote de' demani ex-feudali ed ecclesiastici spettate, o che spetteranno al medesimo nella divisione, distinguendo le terre che possono dividersi dalle altre da rimanere indivise, e dinotando di tutte approssimativamente l'estensione. Tale stato sarà diviso in due parti. La prima comprenderà le terre atte a coltura ancorchè si trovino attualmente addette ad altro uso, la seconda riguarderà i boschi, le terre, inondate e lamose, e le falde troppo erte de' monti; e per una eccezione alla regola generale non debbonsi dividere i boschi di alberi da costruzione, e le falde troppo erte de' monti, che mettendosi a coltura devasterebbero i terreni sottoposti. Gli Intendenti addiranno al pascolo degli animali de' poveri le dette falde, ed in mancanza di queste, o non essendo a ciò atte, una piccola porzione meno buona a mettersi a coltura, proporzionata al bisogno della rispettiva popolazione.

Art. 30. — Un tale stato sarà discusso dall'Intendente in Consiglio d'Intendenza, presi i debiti chiarimenti, se ve ne sarà bisogno. Gli Intendenti rimangono incaricati in tale occasione di sottoporci per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni le loro osservazioni circa il miglioramento dei boschi, il prosciugamento delle terre inondate, e le precauzioni necessarie onde assoggettare a divisione le terre lamose e le falde de' monti, se sia possibile.

Art. 31. — Ne' demani comunali non si considera colonia se non precaria, e tutto sarà rimesso in massa e diviso giusta le norme delle presenti istruzioni. Saranno eccettuate le porzioni di demanio,

nelle quali il colono abbia immutato la superficie in meglio, e le migliorie siano tali che possano dirsi fatte dalla mano dell'uomo, e non dalla natura.

In questo caso tutto il miglioramento nella divisione sarà compreso nella porzione del colono col peso del canone da stabilirsi, ancorchè il contingente sia maggiore. Dove siavi stata una fabbrica solamente, questa s'includerà nel contingente che, dovrà darsi al colono.

Art. 32. — Determinata per misura l'estensione delle terre divisibili, la divisione si farà fra tutt'i cittadini di ogni età così assenti, come presenti, se la estensione sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di mezza, fino ad una salma delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadano in divisione terre di maggiore o minor valore.

Nè sarà data una maggiore quantità se la estensione delle terre lo permetta.

Nel caso che le terre sieno tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l'Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune cui il territorio appartiene' e de' Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 33. — Dove la divisione non possa farsi per teste, essa avrà luogo per concorso, o sia per mezzo di domande da presentarsi da' cittadini.

Hanno diritto a concorrere a tale divisione tutt' i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pei rispettivi pupilli, e tutt' i cittadini di anni diciassette compiuti, ancorchè facciano parte di una famiglia il cui capo sia separatamente concorso.

Le quote de' demani da dividersi per concorso non potranno essere minori del valore di una salma e mezzo delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune.

Art. 34. Il decurionato tenendo presente l'estensione delle terre da un lato, ed il numero degli abitanti dall'altro, proporrà il metodo di divisione da eseguirsi, per teste cioè, o per concorso e l'Intendente determinerà qual esso esser debbe.

Art. 35. — L'Intendente destinerà, sulla proposizione del decurionato, tre periti di diverso Comune, i quali procederanno alla divisione delle terre in quote, ed allo stabilimento del canone da corrispondersi, avuto riguardo agli affitti soliti a farsi di fondi simili e vicini, alle circostanze locali, ed alla qualità di ogni quota. Nello stabilire questi canoni i periti avranno in mira di lasciare a' coloni tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, ed anche qualche vantaggio di più, onde la ragion moderata del reddito da corrispondersi possa eccitare i medesimi a dare alle rispettive quote tutto il valore di cui sono suscettive.

Art. 36. — Le fabbriche esistenti ne' fondi saranno da' periti assegnate alle quote che possono partecipare del comodo delle medesime per la vicinanza.

I coloni avranno diritto soltanto all'uso, e non alla proprietà delle acque: e quest'uso avrà luogo colle norme che i periti stabiliranno, ed occorrendo con regolamenti amministrativi.

Art. 37. — Nel determinare le quote, o che la divisione si faccia per teste, o per concorso, i periti stabiliranno le vie ed i passaggi necessari, specialmente nel caso in cui gli animali de' quotisti non possono far uso dell'acqua che in un luogo comune, e stabiliranno pure ogni altra servitù necessaria all'uso de' coloni. In fine i periti leveranno una pianta di tutto il territorio da dividersi con le necessarie indicazioni.

Art. 38. — L'Intendente, in vista del lavoro de' periti ed inteso il Decurionato, discuterà lo affare in Consiglio d' Intendenza e stabilirà diffinitivamente il numero e la estensione delle quote, la ragione dei canoni con la maggior possibile moderazione, e quant'altro occorre.

Art. 39. — Ove la divisione si faccia per teste, le quote come sopra stabilite saranno numerate, ed indi assegnate a sorte a' cittadini. L'estrazione a sorte sarà annunciata mercè avvisi da affiggersi quindici giorni prima ne' luoghi principali del Comune, ed avverrà in pubblico nella casa comunale in giorno di domenica, ed in presenza dell'intero Decurionato presieduto da un pubblico funzionario espressamente delegato dall' Intendente.

Sarà di tutto compilato apposito verbale, in cui saranno indicate le quote ed i nomi di coloro cui sono toccate in sorte, e saranno mentovate tutte le osservazioni ed opposizioni fatte nel corso delle operazioni dagl'interessati.

Art. 40. — Un estratto di siffatto verbale contenente l'indicazione di ciascuna quota, ed i nomi de' quotisti cui sono state assegnate rimarrà affisso per otto giorni nella piazza principale del Comune onde pervenga a notizia di tutti, e ciascuno possa presentare i suoi reclami all'Intendente, ove si creda pregiudicato.

Art. 41. — Nel caso che la divisione debba farsi per concorso, l'Intendente, adempite le prescrizioni dell'art. 38, farà pubblicare bandi onde i cittadini che hanno diritto a concorrere, presentino le loro dimande per lo assegnamento della quota. Il termine per produrre queste dimande sarà non minore di un mese, durante il quale i bandi resteranno sempre affissi ne' luoghi principali del Comune.

Ne' bandi sarà con precisione indicata la quantità del territorio che si divide, l'estensione di ciascuna delle quote, notate tutte con un numero progressivo, la ragione del canone, e la preferenza che nel concorso sarà data ai non possidenti, ed ai piccoli proprietari come appresso si dirà.

Art. 42. — In tutt' i Comuni, gli abitanti de' quali sono assenti in una parte dell'anno per la pastorizia, per la messe, o per altra causa qualunque, il termine a presentare le dimande dovrà aver luogo nel mese posteriore al tempo ordinario del loro ritorno in patria.

Art. 43. — Le dimande saranno presentate al cancelliere comunale, che ne darà ricevuta a' richiedenti. Esse saranno giornalmente notate in un foglio, ed affisse a lato dei bandi. In fine del mese sarà pubblicata l'intera nota, la quale rimarrà affissa per otto giorni.

Art. 44. — Scorsi i termini dell'articolo precedente, il Decurionato si riunirà colle stesse norme dell'art. 39 per procedere alla estrazione a sorte delle quote tra' concorrenti. Prima di mettersi i nomi dei medesimi nell'urna, sarà fatto il paragone tra i loro numero e quello delle quote. Ove il primo sia maggiore del secondo, si darà luogo alla riduzione dei concorrenti col seguente ordine di preferenza fra loro: 1) tutti i capi di famiglia non possidenti, e tra essi i più poveri; 2) i piccoli possidenti, seguendo l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, ove siano stati già pubblicati, incominciando dai più piccoli, e passando a' maggiori; 3) esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiuti che concorrono separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato ancor tra loro l'ordine stabilito per le due classi precedenti. Dove sieri con questo ordine esaurito il numero de' concorrenti e rimangono ancora altre quote da assegnarsi, ciascuna di queste si dividerà in due, e saranno assegnate a quelli fra' concorrenti che abbiano maggior numero di figli, esclusi fra questi quelli che sono stati separatamente ammessi alla partecipazione.

Art. 45. — Eseguita l'estrazione delle quote, sarà di tutto formato apposito verbale, e l'estratto del medesimo verrà pubblicato a' termini degli articoli 39 e 40.

Art. 46. — L'Intendente esaminerà in Consiglio d'Intendenza tutti gli atti come sopra formati per la divisione per teste, o per concorso, ed i reclami che saranno stati prodotti, e stabilirà la ripartizione

diffinitiva, che sottoporrà una copia degli atti alla nostra approvazione per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 47. — Dopo la sovrana approvazione, l'Intendente farà pubblicare ne' luoghi principali in ogni Comune i quadri della ripartizione, con l'indicazione precisa delle quote de' concessionari e de' canoni stabiliti. Questi quadri resi esecutori dagli Intendenti, e depositati nella cancelleria comunale, costituiranno il titolo da valere fra le parti. Gli estratti dei medesimi, rilasciati dal cancelliere comunale, con la vidimazione del Sindaco avranno la forza di titolo esecutivo, per procedersi alle coazioni necessarie de' canoni, che saranno anche notati negli stati discussi quinquennali.

An. 48. — Le quote toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, o per concorso, potranno permutarsi tra' quotisti prima della pubblicazione de' quadri, dei quali, si è fatta parola nell'articolo precedente. Gli amministratori comunali, assumendo le parti di conciliatori, procureranno che gl'interessati si mettano tra loro di accordo, in modo che le porzioni toccate a' piccoli proprietari si permutino con le più vicine alle loro terre.

Art. 49. — Le quote non potranno in alcun caso venderli nè ipotecarsi per lo spazio di venti anni, ancorchè tra questo termine il canone sia ricomprato come appresso si disporrà. Per lo stesso tempo saranno le medesime esenti dalle azioni dei creditori così per debiti prima contratti, come per gli altri che contrarranno. Potranno soltanto i creditori sperimentare i loro diritti su' frutti delle quote.

Art. 50. — I quotisti, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle terre loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio sulle medesime, salve le limitazioni dell'art. 49. Saranno tenuti all'esatto pagamento dello stabilito reddito annuale, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi per mancanza di pagamento per un triennio. Avverrà ancora la devoluzione per lo abbandono delle terre per tre anni consecutivi, come anche per essersi vendute o ipotecate le medesime con atti veri o simulati fra i venti anni dallo acquisto, ed in quest'ultimo caso senza che nè il venditore nè il compratore si avesse diritto a compensamento alcuno per qualsivoglia miglioramento fatta.

Art. 51. — I canoni saranno pagati fatta la raccolta de' generi, e saranno affrancabili alla ragione del cinque per cento, come per apposito regolamento sarà stabilito.

TITOLO V

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 52. — Gl'Intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento della promiscuità e dalla divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici.

Art. 53. — Gl'Intendenti non potranno mai dispensarsi:

1° dalla interpellazione, per atto amministrativo e dalla udienza degl'interessati, o de' loro rappresentanti prima di emanare le ordinanze; 2° dal prendere l'avviso del Consiglio d'Intendenza. Gl'Intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni. Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

Art. 54. — Tutti gli ex-baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutti i possessori di terre demaniali dovranno, fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, destinare

ne' Comuni rispettivi i loro rappresentanti con piena facoltà; altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbiano diritto alla opposizione.

La pubblicazione s'intenderà a' termini del Codice civile. Nel caso poi che i Comuni, in sostegno de' loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 per gli obbietti ne' precedenti articoli indicati, allora verranno gli ex-baroni ed altri come sopra espressi legalmente intimati a costituire un loro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

I

Art. 55. — Gl'Intendenti potranno destinare in ogni distretto o un consigliere distrettuale o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria Provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatori della divisione e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali; ma le ordinanze saranno profferite da essi, preso lo avviso del Consiglio d' Intendenza, o dalle autorità che secondo i casi delegheranno a supplirne le veci.

Art. 56. — Le ordinanze degl'Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla Gran Corte de' Conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pe' privati, e di sei mesi pe' Comuni e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione a' Comuni, prima che, passi un anno dall'accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell'esecuzione, non potrà la Gran Corte deliberare che dopo di essere stata l'ordinanza eseguita.

Le ordinanze degl'Intendenti prese in Consiglio d'Intendenza riguardando i boschi o terre ove esistono migliorie di alberi, non saranno a cura degl'Intendenti stessi eseguite, ove sarà portato appello innanzi la Gran Corte de' Conti, finché non sarà definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

Art. 57. — Gl'Intendenti, compiute perfettamente in ogni Comune le operazioni indicate nell'articolo primo delle presenti istruzioni, disporranno che il Sindaco fra un determinato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio del Comune, nella quale sarà indicato con distinzione:

1° l'antico demanio; 2° la parte ottenuta mércè la divisione; 3° tutta la estensione divisa in quote tra i cittadini; 4° la parte rimasta indivisa giusta l'articolo 29; 5° le parti del rimanente territorio, coll'indicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all'esatta esecuzione, che non dee menomamente arrestare il corso delle divisioni nelle provincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, de' quali uno sarà rimesso al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e l'altro rimarrà nell'archivio dell'Intendenza.

Art. 58. — Essi avranno cura di far passare a' direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, onde dispongano l'esecuzione de' debiti cambiamenti di quote.

Art. 59. — Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione de' demani ex-feudali ed ecclesiastici, si divideranno fra i proprietari ed i Comuni per rate de' fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

Art. 60. — Sono autorizzati gl'Intendenti a fissare i salari dovuti a' periti ed agli altri individui impiegati nella ripartizione, e procureranno di allontanare qualunque occasione di abuso che potesse commettersi sotto pretesto di queste ed altre spese. Potranno prendere gli espedienti opportuni, onde le somme necessarie per le spese sieno momentaneamente pagate da uno degl'interessati, per poi ripartirle nel modo espresso nell'articolo precedente.

Art. 61. — Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente a' mezzi onde facilitare la divisione de' demani, è rimesso alla facoltà degl'Intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro Procuratore Generale presso la Gran Corte de' Conti di

Palermo, 1' instruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno render necessarie.

Il Procuratore Generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, darà le dilucidazioni e disposizioni opportune.

Art. 62. — Le carte delle operazioni della divisione de' demani di ciascun Comune, saranno a cura degli Intendenti depositate nell'archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilità del direttore del medesimo; nè potranno essere tolte senza espresso ordine del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. A seconda che tali depositi avranno luogo, gl'Intendenti ne daranno notizia allo stesso Ministro Segretario di Stato.

www.demaniocivico.it